



COMUNE DI JERAGO CON ORAGO

Provincia di Varese

Ufficio Polizia Locale

Tel. 0331-735510 Fax 0331-735952

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE
MEDIANTE AUTOVETTURA

APPROVATO con Deliberazione del C.C. n°22 del 29.04.2010

PUBBLICATO all'albo Pretorio dal _____ al _____

In Vigore dal _____

Art. 1 - Natura del servizio

Per il servizio di noleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea che utilizzano autovetture immatricolate in conformità dell'art. 85 del Codice della Strada.

I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

Art. 2 - Fonti normative

Il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture è disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito:

- ❑ Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione
- ❑ legge 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"
- ❑ dalle disposizioni di cui alla legge n. 241/90
- ❑ dalle disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000
- ❑ alle disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene
- ❑ dalle disposizioni del presente Regolamento.
- ❑ Legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 "Testo Unico delle Leggi regionali in materia di trasporti"

Art. 3 - Competenza e vigilanza sul servizio

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di noleggio con conducente mediante autovettura è svolta dal Comune attraverso l'Ufficio di competenza, al quale sono demandate tutte le pratiche relative, avvalendosi se occorre della Polizia Locale.

Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.

Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di polizia preposti al settore.

Tutte le competenze che nel presente Regolamento sono riferite al Responsabile dell'Ufficio competente, possono essere dallo stesso delegate ad altro dipendente dello stesso settore.

Art. 4 - Commissione Consultiva Comunale

Ai sensi dell'art.4, comma 4 della legge n. 21 del 15/01/1992 è costituita la commissione consultiva per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente.

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, il Sindaco provvede, con decreto, alla nomina di un'apposita commissione così composta:

- a) Il Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente
- b) Il Responsabile del Servizio Commercio
- c) Un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa a livello locale
- d) Un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti
- e) Un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap

Il Presidente convoca la commissione e stabilisce l'ordine del giorno.

La commissione dura in carica quanto il mandato amministrativo del Sindaco.

La Commissione nella sua prima seduta definisce le modalità di funzionamento.

Art. 5 - Tipo e caratteristiche degli autoveicoli

Gli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente mediante autovettura dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- ❑ cilindrata minima 1.600;
- ❑ almeno cinque posti (compreso l'autista) e quattro portiere;
- ❑ essere accessibili a tutte le persone diversamente abili ed avere un portabagagli idoneo per trasportare ripiegata una sedia a rotelle o carrozzina di loro ausilio.

Art. 6 - Contrassegni e documenti per la circolazione

Ogni autoveicolo in servizio di noleggio con conducente mediante autovettura deve portare all'interno del cruscotto anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e devono essere dotati di una targhetta posteriore fornita dal Comune, così composta:

- ❑ dicitura "NCC" inamovibile con stemma del comune e numero progressivo.

Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dal vigente Codice della Strada, l'autorizzazione comunale ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

Art. 7 - Ubicazione delle autorimesse e abitazione del titolare della autorizzazione

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio competente l'ubicazione delle autorimesse, nonché quella della propria abitazione.

Ogni cambiamento di autorimessa deve essere comunicato preventivamente. L'eventuale cambio di abitazione deve essere comunicato entro e non oltre trenta giorni dall'effettivo trasferimento.

All'esterno della rimessa, sulla via pubblica o facilmente individuabile dalla stessa, dovrà essere installata idonea insegna o targa identificativa dell'attività.

Art. 8 - Divieto o facoltà di stazionamento su aree pubbliche

In deroga a quanto previsto dall'art. 1, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio da piazza, nel caso che questo Comune sia incluso fra quelli di minori dimensioni mediante determinazione della Camera di Commercio, come stabilito dall'art. 14 c. 3 della legge n. 21/92.

In caso di necessità, e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli sostino allo scalo ferroviario in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Art. 9 - Atti vietati agli utenti del servizio

E' vietato agli utenti del servizio:

- ❑ di far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra;
- ❑ insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
- ❑ compiere atti contrari alla decenza;
- ❑ fare schiamazzi o rumori molesti;
- ❑ molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- ❑ mangiare e bere durante il trasporto.

Art. 10 - Tariffe e condizioni di trasporto

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utente ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

A richiesta del cliente il titolare di autorizzazione è tenuto ad esibire copia del presente Regolamento che deve essere tenuto in autorimessa.

Art. 11 - Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente

Il numero delle autorizzazioni per l'esercizio della attività di noleggio con conducente mediante autovettura è determinato sulla base delle disposizioni regionali e provinciali vigenti.

Art. 12 - Rilascio delle autorizzazioni

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa è necessaria l'autorizzazione, la quale è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.

E' invece ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.

L'assegnazione delle autorizzazioni, nei limiti stabiliti dalle norme regionali e provinciali, è demandata al Responsabile del Servizio Commercio.

Nell'autorizzazione comunale, oltre al numero della stessa, sono indicati:

- gli estremi della carta di circolazione
- il numero di telaio
- la targa
- il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

Art. 13 - Figure giuridiche

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della legge n. 443/85;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge n.21/92.

In caso di decadenza od esclusione del titolare dagli organismi sopra citati, l'autorizzazione rilasciata rientrerà in possesso dell'autorità competente.

Art. 14 - Procedura preliminare per la assegnazione dell' autorizzazione

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare un' autorizzazione, il Responsabile del Servizio ne dà avviso:

- mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune;
- mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune;
- mediante avviso inviato alle associazioni di categoria operanti a livello provinciale;

Gli avvisi di cui sopra devono essere pubblicati almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Art. 15 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

La Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni risulta così composta:

1. dal Responsabile del Servizio in qualità di Presidente;
2. da una persona esperta della materia in qualità di membro;
3. da un rappresentante dei titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente mediante autovettura, designato dall'associazione di categoria più rappresentativa in zona.

In mancanza della designazione della persona di cui al punto 3 del comma precedente, entro il termine perentorio indicato nella lettera di richiesta, la nomina dello stesso sarà effettuata dal Responsabile del Servizio. Funge da segretario un dipendente comunale. La partecipazione alla Commissione è a titolo non oneroso.

Art. 16 - Requisiti per ottenere l'autorizzazione per autonoleggio con autovettura

Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, deve presentare domanda in bollo al Comune previa pubblicazione di apposito bando. Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente, il numero di codice fiscale e la indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana; (tale requisito non è richiesto ai soggetti appartenenti all'U.E);
- 2) iscrizione nei ruoli provinciali per conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della legge n. 21/92;
- 3) non essere interdetto dall'assunzione in pubblici uffici;
- 4) non sia in corso in condanne a pene detentive che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'art. 178 del C.P.;
- a) non sia in corso in provvedimenti adottati ai sensi della normativa antimafia vigente;
- b) non sia in corso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
- c) non sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'art. 178 del Codice Penale;
- d) non sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.
- e) non sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai punti 1) e 3) precedenti si intendono riferiti all'amministratore.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

- impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa;
- impegno a non esplicitare, pena la revoca della autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;
- di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare ulteriori titoli per l'assegnazione dell'autorizzazione è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta del funzionario responsabile del procedimento.

Questi saranno valutati dalla Commissione in relazione ai criteri previsti nel bando di assegnazione dell'autorizzazione.

Art. 17 - Titoli di preferenza per la assegnazione dell'autorizzazione

Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura, costituiscono titoli valutabili, secondo i criteri di massima da predeterminarsi dalla Commissione di cui all'art. 15 del presente Regolamento, nell'ordine di importanza:

- ❑ l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della autorizzazione per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo medesimo;
- ❑ utilizzare una autovettura con più di cinque posti, conducente compreso;
- ❑ utilizzare una autovettura ibrida (motore elettrico-benzina) oppure, in subordine, alimentata a gas-benzina;
- ❑ la conoscenza di lingue estere, che potrà essere accertata secondo le modalità stabilite dalla Commissione esaminatrice;
- ❑ impegnarsi a stipulare, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;
- ❑ avere una struttura aziendale con personale dipendente avente lo scopo di garantire un servizio in termini migliore di continuità ed una positiva ricaduta occupazionale.

Ad eventuale parità di punteggio si favorirà il partecipante più giovane al fine di incentivare l'imprenditorialità giovanile.

Art. 18 - Decisioni in merito alla graduatoria

Ogni definitiva decisione in merito alla graduatoria formulata dalla Commissione concorso è rimessa al Responsabile del Servizio.

Art. 19 - Documenti da presentare

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario dell'autorizzazione, deve presentare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 16 o 17.

L'assegnatario deve altresì fornire la prova, entro il predetto termine di 30 giorni, di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa ed esibire altresì i seguenti documenti:

- ❑ certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, con annotazione antimafia se società;
- ❑ certificato iscrizione al Ruolo Provinciale dei Conducenti di veicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea riferito al titolare e/o ai dipendenti.

Art. 20 - Inizio del servizio

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della autorizzazione ed iniziare l'attività di noleggio non oltre 30 giorni dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri 60 giorni, da concedersi da parte del Responsabile del Servizio, per comprovate esigenze.

La consegna dell'autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:

- ❑ alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente anche sotto forma di leasing;
- ❑ alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate e non.

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio la autorizzazione costituisce titolo indispensabile, il veicolo potrà essere sottoposto a visita di controllo da parte del Responsabile del Servizio.

L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e non è sottoposta ad alcuna vidimazione annuale; dovrà essere restituita al cessare dell'attività, per qualunque causa, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

Art. 21 - Trasferimento dell'autorizzazione

Il trasferimento della autorizzazione di autonoleggio è autorizzato dal Responsabile del Servizio:

- a) al raggiungimento del 60° anno di età del titolare;
- b) quando l'intestatario, sia esso persona fisica o persona giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni consecutivi;
- c) in caso di cessione dell'azienda, indipendentemente dalla durata del servizio prestato;
- d) in caso di fusione o incorporazione di società;
- e) in caso di invalidità permanente, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio; l'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio dell'autorizzazione, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività e l'accertamento è demandato alla Commissione Medica prevista dall'articolo 119 comma 4° del Codice della Strada e dall'articolo 330 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- f) in caso di revoca della patente, disposta ai sensi dell'art. 130 del Codice della Strada, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio.

Il nuovo titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei rispettivi requisiti voluti dal presente Regolamento.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 22 - Voltura della autorizzazione in caso di morte del titolare

In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 463 del Codice Civile, la voltura della autorizzazione è accordata a favore degli eredi aventi diritto, anche in concorso fra di loro, a condizione che pervenga domanda entro due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno venga dimostrato il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

La voltura potrà, inoltre, essere autorizzata a favore di altra persona designata dagli eredi, in possesso dei necessari requisiti, entro il termine massimo di due anni.

Art. 23 - Esercizio dell'autorizzazione

Al titolare della autorizzazione è consentito avvalersi delle prestazioni, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari sempreché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli pubblici non di linea ed in regola con le disposizioni vigenti in materia di previdenza.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Responsabile del Servizio. Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente ufficio comunale.

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente, se accede alla richiesta, concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente, che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione Comunale che l'ha concessa.

Art. 24 - Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:

- per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);
- per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare alla autorizzazione.

Art. 25 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

- a) quando vengono a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, dipendente o collaboratore familiare;
- c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
- e) quando il titolare abbia prestato la propria opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando il titolare non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'autorità competente il ritiro di tale patente;
- g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte delle Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge sull'antimafia;
- h) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- i) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni del presente Regolamento;
- y) quando i locali di rimessa presenti sul territorio risultino fittizi oppure quando gli stessi non siano esistenti;
- l) quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- m) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- n) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

In caso di infrazioni alle norme del presente Regolamento, per le quali non sia prevista la revoca, l'autorizzazione può essere sospesa fino a 10 giorni in relazione alla gravità o recidività, delle infrazioni commesse.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al T.U delle Leggi Regionali in materia di Trasporti per le violazioni in esso contemplate.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

I provvedimenti di revoca, di sospensione, decadenza o ritiro dell'autorizzazione comunale di esercizio, vengono adottati dal Responsabile del Servizio; la sospensione o la revoca dell'autorizzazione nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte della Amministrazione Comunale.

Art. 26 - Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca della autorizzazione

I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca, previsti dal presente Regolamento, nel rispetto delle procedure dettate dalla legge n. 241/90, saranno adottati previa contestazione delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento.

L'avvio del conseguente procedimento viene notificato all'interessato, il quale entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica può far pervenire scritti o memorie difensivi per regolarizzare la posizione.

Art. 27 – Visite, verifiche e manutenzioni

Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio possono essere sottoposti, prima della ammissione in servizio e ogni qualvolta ne sorga la necessità ed in via eccezionale, a verifica tecnica da parte del Responsabile della Polizia Locale, il quale può avvalersi della capacità tecnica di esperti del settore, al fine di riscontrare se il veicolo risponde alle volute condizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche stabilite dal Comune, escluso ogni accertamento di carattere tecnico ai sensi ed agli effetti del Codice della Strada.

Ogni qualvolta venga ritenuto che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, si procederà, attraverso la Polizia Locale, alla segnalazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e agli effetti dell'art. 75 del Codice della Strada.

Ove, invece, l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato, caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione della medesima, sarà provveduto al ritiro dell'autorizzazione comunale.

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante funzionalità, pulizia e decoro.

Art. 28 - Comportamento in servizio

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio devono comportarsi con correttezza, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- ❑ conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza;
- ❑ segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- ❑ presentarsi alle eventuali visite e verifiche di cui al precedente articolo e di attenersi alle prescrizioni a seguito delle verifiche stesse;
- ❑ rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe;
- ❑ curare che la strumentazione di bordo funzioni regolarmente;
- ❑ prestare servizio a tutte le località carrozzabili pubbliche ed anche private, purché aperte anche al pubblico;
- ❑ compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- ❑ ispezionare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso presso l'ufficio della Polizia Locale, per consentire la restituzione al proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- ❑ procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- ❑ esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- ❑ far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- ❑ negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- ❑ portare animali propri nell'autoveicolo;
- ❑ deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- ❑ chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- ❑ fermare l'autoveicolo od interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 29 - Sanzioni

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge n.689/81.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75 ad euro 450 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 150).

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Segretario Comunale.

L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

In caso di reiterazione delle violazioni si applica l'art. 8 bis della legge n.689/81.

Art. 30 - Esposti

Tutti gli esposti diretti che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Responsabile del Servizio e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all'esponente.

Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l'identità dell'esponente.

Art. 31 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.

L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune e in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 32 - Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti norme nazionali e regionali che disciplinano il settore nonché ai principi dettati dalla legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo.